

ORDINANZA N. 366 DEL 28/12/2022

Settore proponente: Organi politici

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE

Il Sindaco

IL SINDACO

Visti:

- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;

- l'articolo 50 co. 7-bis del d.lgs n.267/2000, introdotto dall'art. 8, co.1, lett. a), della Legge n. 48/2017, poi così modificato dall'art. 35-ter, co. 1, lett. a), L. n. 132/ del 2018;

- la legge 24 novembre 1981 n. 689;

- l'art. 35 ter comma 1 lett. a) della Legge m. 132/2018;

Dato atto che per la serata del prossimo 31 dicembre, nelle vie e piazze e nei luoghi pubblici del centro cittadino di Cecina e Cecina mare, nonché ove si collocano esercizi pubblici aperti anche nelle ore serali e notturne, sono previste iniziative di pubblico spettacolo o di intrattenimento che verosimilmente porteranno un consistente incremento di presenze nelle strade e nei locali ivi presenti rendendo pertanto necessario un rafforzamento delle misure di sicurezza urbana atte a scongiurare situazioni di pericolo per i partecipanti e per prevenire criticità per la pubblica incolumità che si potrebbero determinare nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni e nelle aree adiacenti;

Considerato altresì che, nelle condizioni sopra descritte, l'adozione di provvedimenti limitativi della vendita e somministrazione di bevande in vetro e lattine ha dimostrato essere efficace per il contenimento dei comportamenti lesivi delle condizioni di Sicurezza Urbana e della percezione di sicurezza personale dei cittadini stessi;

Preso atto degli esiti positivi in termini di riduzione del rischio e per il mantenimento della sicurezza urbana che hanno avuto le ordinanze sindacali degli anni scorsi in materia di divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine anche per la consapevole e piena adesione delle associazioni di categoria;



Considerato che tali misure limitative si rendono necessarie per garantire la tranquillità ed il riposo dei residenti, la tutela dell'ambiente e della vivibilità urbana preservandola dall'incuria conseguente all'abbandono sconsiderato di rifiuti, specie di contenitori di vetro che altresì rappresentano un potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza urbana;

Ritenuto, per i motivi su esposti, di dover impartire ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, ecc.), alle attività similari (gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, ecc.), ai circoli privati e agli esercenti il commercio su aree pubbliche, alcune limitazioni disponendo il divieto di vendita per asporto, nonché di somministrazione di bevande in recipienti di vetro e lattine dalle ore 19:00 del giorno 31/12/2022 alle ore 06:00 del giorno 01/01/2023 nelle seguenti vie ed aree pubbliche:

- Cecina centro: P.zza Carducci, P.zza Iori, parcheggio pubblico sito tra via Montanara e P.zza Iori, P.zza Gramsci, via Garibaldi, P.zza della Stazione e via F.lli Rosselli, P.zza della Libertà, centro cittadino all'interno della ZTL, via Cavour, via Diaz, via L. da Vinci, via Buozzi, viale Italia, p.zza Barontini, piazza XX settembre, corso Matteotti nell'area compresa tra circonvallazione e via Don Minzoni, e tra viale Marconi e via Bellini, viale Marconi tra via Trieste e Corso Matteotti;
- **Cecina mare**: viale Vittoria, viale Galliano, largo Cairoli, Terrazza dei Tirreni, piazza S. Andrea, p.zza della Fortezza, p.zza del Mercato, viale della Repubblica aree limitrofe ai locali di pubblico esercizio esistenti, via Ferrucci tra via del Galoppatoio e via del Ferraccio;

Evidenziato che tale divieto non trova applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengano per:

- a) I clienti ammessi all'interno del locale,
- b) I clienti seduti sia ai tavoli esterni pertinenti il locale, sia su suolo pubblico dato in concessione all'esercizio;
- c) I clienti che accompagnano e correlano l'asporto delle bevande all'acquisto in via principale di alimenti in vendita presso l'esercizio stesso destinati a costituire un pasto;

Ritenute le ragioni di pubblico interesse per emanare un atto idoneo a prevenire e limitare il manifestarsi di situazioni turbative della sicurezza e del decoro urbano collegate alla somministrazione ed alla vendita per



asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine ed alla detenzione delle stesse per il consumo su area pubblica;

Visto l'art. 50 del d.lgs n. 267/2000 ed in particolare il richiamato co. 7 - 7 bis e 7bis 1 come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. a) Legge 48/2017;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.

Dato atto del ruolo riconosciuto al Sindaco di legale rappresentante dell'Ente, Autorità Sanitaria Locale e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione di atti;

Vista la normativa in materia di protezione civile, di cui in particolare al D. Lgs. 2 gennaio 2018, n.1 "Codice della Protezione Civile";

ORDINA

Dalle ore 19:00 del giorno 31/12/2022 alle ore 06:00 del giorno 01/01/2023

nelle seguenti vie ed aree pubbliche:

- Cecina centro: P.zza Carducci, P.zza Iori, parcheggio pubblico sito tra via Montanara e P.zza Iori, P.zza Gramsci, via Garibaldi, P.zza della Stazione e via F.lli Rosselli, P.zza della Libertà, centro cittadino all'interno della ZTL, via Cavour, via Diaz, via L. da Vinci, via Buozzi, viale Italia, p.zza Barontini, piazza XX settembre, corso Matteotti nell'area compresa tra circonvallazione e via Don Minzoni, e tra viale Marconi e via Bellini, viale Marconi tra via Trieste e Corso Matteotti;
- **Cecina mare**: viale Vittoria, viale Galliano, largo Cairoli, Terrazza dei Tirreni, piazza S. Andrea, p.zza della Fortezza, p.zza del Mercato, viale della Repubblica aree limitrofe ai locali di pubblico esercizio esistenti, via Ferrucci tra via del Galoppatoio e via del Ferraccio;
- 1. il divieto di vendita per asporto, nonché di somministrazione di bevande di qualsiasi genere in recipienti di vetro e lattine:



- ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ecc.), alle attività similari (gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, ecc.), ai circoli privati e agli esercenti il commercio su aree pubbliche, anche in occasione di eventi di somministrazione temporanea;

Tali divieti non trovano applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengano per:

- a) I clienti ammessi all'interno del locale,
- b) I clienti seduti ai tavoli esterni pertinenti il locale;
- c) I clienti che accompagnano e correlano l'asporto delle bevande all'acquisto in via principale di alimenti in vendita presso l'esercizio stesso destinati a costituire un pasto;
- 2. Il divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro per il consumo delle stesse su area pubblica nei confronti dei soggetti fruitori. Tale divieto non trova applicazione quando la detenzione è correlata in via principale all'acquisto o alla detenzione di alimenti destinati a costituire un pasto.

DA' ATTO che

l'inosservanza dei contenuti del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro in osservanza dell'articolo 50 co. 7 bis.1 del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

RACCOMANDA, infine

Alle attività dei servizi di ristorazione (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ecc.;) e ai circoli privati, nonché agli esercizi commerciali al dettaglio quali negozi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita che effettuano la vendita di generi alimentari incluse le bevande, di attenersi, con piena responsabilità e rafforzata capacità organizzativa



propria, al rispetto delle disposizioni di legge che vietano la vendita di bevande alcooliche ai minori di anni diciotto così come l'incetta o il reiterato acquisto, da parte di maggiorenni, di cospicue quantità di bevande alcooliche che presumono, eludendo la norma, la cessione a persone che non avrebbero avuto la possibilità di acquistarle in ragione della loro minore età;

DISPONE altresì

Che la stessa ordinanza sia trasmessa:

- all'Ufficio stampa ed all'Ufficio Polizia Amministrativa del comune di Cecina per consentirne la massima la divulgazione attraverso la stampa locale ed i correlati adempimenti di competenza;
- alle associazioni di categoria dei commercianti degli artigiani e dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio comunale
- al Comandante della Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza finalizzati all'osservanza dei contenuti del presente provvedimento;

INFORMA che

ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 104/2010, potrà essere prodotto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione;

In caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, fatte salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale nonché delle eventuali specifiche sanzioni previste in materia

DISPONE

di pubblicare la presente Ordinanza sul sito web del Comune e sugli strumenti di comunicazione dell'Ente; La trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Livorno;
- Forze di Polizia del territorio: Commissariato PS, Compagnia Carabinieri, Compagnia Guardia di Finanza
- Azienda Usl Toscana Nord Ovest;



- Regione Toscana.

Il Sindaco SAMUELE LIPPI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)